



NEWS

# Euroconference

Edizione di mercoledì 14 Febbraio 2024

## REDDITO IMPRESA E IRAP

**Certezza e probabilità nelle perdite su crediti: "nozioni solo convenzionali"**  
di Luciano Sorgato

## CASI OPERATIVI

**Reverse charge in caso di noli a caldo**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Portale Enea 2024**  
di Alessandro Bonuzzi

## AGEVOLAZIONI

**Il condominio non è un general contractor, ma un mandatario**  
di Silvio Rivetti

## BILANCIO

**A volte tornano: annunciato il ripristino (con modifiche) dell'esenzione Irpef per coltivatori diretti e lap**  
di Luigi Scappini

## LA LENTE SULLA RIFORMA

**Cause di cessazione e decadenza dal concordato**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



## REDDITO IMPRESA E IRAP

# **Certezza e probabilità nelle perdite su crediti: “nozioni solo convenzionali”**

di Luciano Sorgato

**Circolari e Riviste**

**IL REDDITO  
DI IMPRESA**

**IN OFFERTA PER TE € 78 + IVA 4% anziché € 120 + IVA 4%**  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**

**Abbonati ora**

*Nell'indagine del regime fiscale delle perdite su crediti va distinta la presunta inesigibilità del credito per prospettive cause di insolvenza del creditore, dalla fattispecie relativa all'estinzione del titolo giuridico alla base del credito medesimo. Le 2 fattispecie all'evidenza non si accomunano sul piano dei presupposti, anche se l'Amministrazione finanziaria tendenzialmente pone alla base di entrambe l'onere della prova di un'azione di rivalsa infruttuosa per mancanza di una capiente dote patrimoniale del debitore.*

### **L'indagine del regime fiscale delle perdite sui crediti nel reddito d'impresa**

Si ritiene utile esaminare lo scrutinio del tema fiscale delle perdite fiscali in regime d'impresa a partire dalla recente [risposta a interpello n. 102/E/2023](#), nella quale l'Agenzia delle entrate riconosce la rilevanza fiscale delle perdite su crediti ceduti con la formula della cessione – *pro soluto* solo in quanto il cessionario sia un intermediario soggetto a vigilanza.

Nella risposta l'Amministrazione finanziaria dopo aver testualmente passato in rassegna l'articolo 101, comma 5, Tuir, richiama la circolare n. 26/E/2013 nella parte in cui viene letteralmente precisato che l'inciso “le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi” costituisce la prescrizione legislativa di principale riferimento, dalla quale deriva che la deduzione è ammessa solo in presenza di una perdita definitiva ... A tal fine la definitività si ha quando il creditore non riesce a realizzare, in tutto o in parte, il diritto di credito. Diversamente nel caso si possa ritenere che si tratti di inesigibilità solo temporanea, non sussistono i requisiti della definitività della perdita. Il presupposto della definitività si ha quando il credito viene ceduto a banche o ad altri intermediari finanziari vigilati che risultano indipendenti ai sensi dell'art 2359 cod. civ. rispetto al soggetto cedente e al soggetto ceduto”.

Il restringimento di rilevanza fiscale della cessione dei crediti – *pro soluto* nei soli confronti degli intermediari vigilati, appare giustificabile più per il timore di manovre elusive, che per l'effettiva aderenza ai principi di diritto desumibili dall'articolo 101, comma 5, Tuir, alla base



dei quali dev'essere tenuta distinta la perdita che deriva da atti giuridici che estinguono la fonte della titolarità del credito, dalla c.d. perdita per inesigibilità del credito. Solo in tale ultimo caso si rende rinvenibile la necessità di un giudizio probabilistico sull'irreversibilità della condizione di insolvenza del debitore.

Ma, anche in tale ultimo caso, in ordine al quale si registra la maggiore tensione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti accertati, si deve considerare come, al di là dell'assoluto rigore di *vis dimostrativa* ordinariamente preteso dai verificatori, il *thema probandum* sostanziale sia solo costituito da una valutazione probabilistica e non dalla rappresentazione dall'esistenza di una prova certa.

Nella letteratura accademica, in ordine al corretto scrutinio di *“elementi certi e precisi”* alla base dell'inesigibilità del credito, viene evidenziato come essi non debbano apparire portatori di una prova storica, ma di una vocazione probabilistica, atta, non a radicare *“una perdita documentata”*, ma piuttosto a suffragare documentalmente la prova indiziaria della sufficiente probabilità della perdita del credito.

Per la dottrina la controversia interpretativa in ordine alle perdite dei crediti deve essere incapsulata, più che in una fuorviante scelta tra certezza e probabilità della perdita, nell'individuazione di *“momenti temporali”*, in cui essa è sufficientemente probabile per essere tenuta in considerazione.

Le perdite dovute all'inesigibilità del credito non possono che derivare da verifiche sulle condizioni patrimoniali del debitore, sulle garanzie disponibili, etc.. Infatti, sino a quando l'esistenza del diritto di credito sussiste, qualsiasi valutazione sulla perdita economica del credito non può che essere ispirata a criteri di più o meno intensa probabilità.

Il debitore, ai sensi dell'articolo 2740, cod. civ. risponde, infatti, con tutto il suo patrimonio presente e futuro, per cui non può escludersi l'emersione di attività tali da consentire il recupero del credito. In sostanza, sino a quando la titolarità del diritto permane, non appare escludibile una sia pur minima probabilità di recupero del credito, per cui le perdite in ultima analisi si fondano su valutazioni, le quali possono apparire solo probabilistiche. Anche nell'ipotesi di procedure concorsuali, la chiusura del fallimento non esclude l'emersione, nel patrimonio del fallito, di nuove attività idonee a consentire ulteriori ripartizioni o a consentire ai creditori insoddisfatti di procedere ad azioni individuali sui beni che nel frattempo sono entrati nel compendio patrimoniale del fallito.

In dottrina<sup>[1]</sup>, si ritiene che gli *“elementi certi e precisi”* di cui all'articolo 101, comma 5, Tuir, non possono che intendersi, anche in base ai descritti rapporti di teoria generale tra probabilità e certezza, solo in senso molto relativo, per cui, rifuggendo da schematiche e rigide contrapposizioni tra concetti (certezza e probabilità) solo quantitativamente diversi, il diritto di deduzione fiscale risulta correlarsi alla sola alta probabilità della perdita economica, in quanto non si tratta di dimostrare un evento, ma piuttosto di conferire probabilità a una valutazione.



La certezza della perdita non si contrappone alla sua probabilità, in quanto la valutazione del credito, sotto il profilo della recuperabilità, consiste nello stabilire quando la probabilità della sua perdita diventi talmente elevata, anche in connessione a una manifesta antieconomicità in ordine alle eventuali azioni intraprendibili per il suo recupero, da assumere rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

La convenzionalità della contrapposizione tra probabilità e certezza in materia di giudizi storici è stata rilevata in teoria generale proprio in dottrina<sup>[2]</sup> e la linea di confine tra i 2 concetti è venuta gradualmente sfumando, dal momento che la certezza viene vista come una nozione convenzionale, abbinata a situazioni in cui la probabilità di una certa ipotesi è talmente elevata da far trascurare (cioè ragionevolmente escludere) le ipotesi contrarie. Già secondo la dottrina<sup>[3]</sup> “*esaminando con sincerità scientifica la certezza e il dubbio, si constata che entrambi sono fatti di probabilità e un semplice punto correlato alla scala delle probabilità divide il dubbio dalla certezza*”.

Nel caso, invece, di atti dispositivi sul credito, proprio come nel caso di cessione *pro soluto* del credito, indipendentemente dalla natura del cessionario, il relativo atto giuridico, estinguendo la titolarità del credito, rende certa la perdita. In tale caso, non trattasi di perdita da inesigibilità che richiede di dimostrare, in base alle nozioni di esperienza comune l’irrecuperabilità del credito, dal momento che essa deriva, con diretto nesso causale, dall’atto giuridico che ha determinato l’estinzione della fonte della titolarità del credito. Lo *status* soggettivo del cessionario non interagisce con la certezza della perdita sul credito, ma piuttosto con il piano delle preclusioni elusive che possono rinvenirsi alla base di cessioni solo preordinate a procurare la deduzione fiscale della perdita del credito.

Sempre in ordine allo scrutinio giuridico relativo alla deduzione fiscale delle perdite sui crediti appare anche rilevante sottolineare come l’articolo 33, comma 5, D.L. 83/2012, tra le modifiche introdotte all’articolo 101, comma 5, Tuir, abbia previsto quale fondamento causale della perdita fiscalmente rilevante la sopravvenienza della prescrizione del diritto alla riscossione del credito.

Com’è noto, e in estrema sintesi, la prescrizione determina l’estinzione del titolo giuridico per il semplice decorso del tempo in unione con l’inerzia da ogni azione di rivalsa del creditore. Da tale previsione normativa deriva che:

1. la perdita del credito può derivare, non solo da circostanze di forza maggiore del tutto estranee al dominio d’agire del contribuente, ma anche in forza del suo volere potestativo di procurare, attraverso l’inerzia, l’estinzione del diritto di credito;
2. gli elementi certi e precisi connessi alla rilevanza fiscale della perdita del credito, non dipendono necessariamente, quindi, da una manifesta condizione di insolvenza e di incapienza patrimoniale del debitore, ma anche dall’effetto legale procurato dalla prescrizione, che può anche derivare da un giudizio di opportunità commerciale a non intraprendere azioni esecutive nei confronti del debitore o da uno scrutinio valutativo sull’antieconomicità della rivalsa, in quanto è la prescrizione a costituire il presupposto



legale della rilevanza fiscale della perdita del credito.

Tale fattispecie, specificamente precisata dal Legislatore, non può non essere assumibile a paradigma indicativo di un più ampio novero di situazioni con prerogative giuridiche fondate sull'unitario denominatore comune rappresentato dalla perdita del titolo giuridico alla base del credito.

In altri termini, sul piano della corretta esegesi, tale inclusione normativa nella disciplina fiscale delle perdite su crediti, non appare corretto isolarla, ma, anzi, in coordinamento con la sua *ratio*, costituita dall'evidente volere legislativo di assumere a chiaro peso specifico la perdita del titolo giuridico a supporto del credito, essa va ampliata a tutte le fattispecie il cui effetto legale è quello di far cessare, sul piano del diritto positivo, l'esistenza del titolo giuridico alla base del credito, tra cui, ad esempio, è annoverabile la rinuncia al credito sempre per motivi di convenienza commerciale o di antieconomicità della rivalsa.

L'indicata modifica normativa ha solo rappresentato l'avvallo legislativo di quanto sostenuto in dottrina e cioè che l'estinzione del titolo giuridico alla base del credito, determina la condizione irreversibile della sua perdita, e la mera connessione causale con ragioni di opportunità commerciali o di antieconomicità (già rilevabili sulla base di induzioni logiche e, quindi, senza alcuna necessità di rigore probatorio in ordine alla condizione di insolvenza del creditore) bastano per il pieno recupero dei presupposti che consentono di dedurre fiscalmente la perdita.

Nella [risposta a interpello n. 102/E/2023](#) l'Agenzia delle entrate limita la rilevanza fiscale della perdita alla sola cessione *pro soluto* dei crediti a banche e intermediari finanziari, trascurando di considerare che l'elemento fondativo della rilevanza fiscale della perdita non è il destinatario della cessione, ma l'effetto estintivo del titolo giuridico alla base del credito. Sottesa alla precisazione che destinatari possono essere solo *“banche e intermediari finanziari”*, non vi è una coerente indagine sui presupposti fiscali delle perdite sui crediti, ma la pretesa di un rigore di prova che il Legislatore ha invece smentito proprio con l'aggiunta della previsione legislativa della prescrizione, la quale e senza alcun ulteriore onere di prova è nella condizione legislativa di consentire la deduzione fiscale della perdita del credito estinto.

La prescrizione, si ripete, si fonda sulla mera inerzia del contribuente verso il proprio diritto, su un modello di comportamento passivo e non su dinamiche attive di rivalsa, mentre l'Agenzia delle entrate, invece di ritrarre i corretti impulsi esegetici dalla rappresentata aggiunta legislativa, tende a fermarsi alla sola evidenza inconfutabile della procedura concorsuale, dal momento che, in sede di verifica, anche l'azione esecutiva individuale viene spesso ritenuta solo parziale e inidonea a provare la mancanza di patrimonio capiente (anche se talora, ma con alternanza di giudizi, smentita dal giudice di vertice: Cassazione, sentenze n. 23863/2007 e n. 17087/2009, con le quali il supremo giudice ha sostenuto che la previsione legislativa di elementi certi e precisi, che testualmente vengono connotati come *“probatori”*, obbliga a ritenere che non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo



sufficiente che le perdite contestate risultino documentate in modo certo e preciso, per cui, in diritto, va esclusa la necessità dell'accertamento dell'insolvenza del debitore tra gli elementi costitutivi del diritto del contribuente alla deduzione).

### **In ordine alla falsa applicazione del canone dell'antieconomicità nel giudizio dei fatti d'impresa**

In ordine al parametro valutativo dell'antieconomicità dei fatti d'impresa, così si esprime e con senso giuridico che non può non essere condiviso: *“In molte circostanze motivi di opportunità commerciale, di immagine, di correlazione soggettiva con gli utenti dei servizi venduti, possono indurre l'operatore economico a non esercitare un diritto che formalmente potrebbe esercitare, per cui ai fini della determinazione giuridico-amministrativa della capacità contributiva i diritti astrattamente nascenti dal codice civile non rappresentano una capacità contributiva effettiva e la pretesa di correlarli inferenzialmente con redditi evasi corrisponde solo ad una lettura estremamente formalistica del fenomeno economico”*[\[4\]](#).

La mancata teorizzazione dell'oggetto economico nel diritto tributario, porta l'Amministrazione finanziaria a individuare il baricentro concettuale del medesimo nel modello di normalità economica. Modello, però, solo esteriormente paradigmatico, in quanto esso si rivela del tutto inadatto a scrutinare con il criterio dell'effettività l'attitudine economica del singolo contribuente.

In altri termini, le convenienze commerciali o i diritti astrattamente azionabili da un contratto stipulato dal contribuente non costituiscono una capacità economica effettiva, per cui i maggiori ricavi o i minori costi che eventualmente l'impresa avrebbe potuto conseguire o sostenere, ma che in concreto non ha conseguito e/o sostenuto in detta misura, non possono formare oggetto di recupero, in quanto, diversamente, si verrebbero a sostituire con regole empiriche le basi giuridiche e costituzionali su cui poggia la base imponibile fiscalmente rilevante. Il concetto di congruità, quale asserito profilo dell'inerenza, farebbe in modo che il valore medio-normale venga ad assumere l'assetto di presupposto sostanziale in un processo di *“normalizzazione atecnica del reddito”*: da strumento di natura surrogatoria delle transazioni commerciali in natura, in strumento che riverbera effetti stabili direttamente sulla determinazione della base imponibile, avallando così una metodologia di tassazione che, anziché, colpire una ricchezza effettiva e misurata secondo canoni di stima oggettivi, ha a oggetto una capacità contributiva astratta e di massa.

In un sistema incentrato sul principio della riserva di legge, è universalmente riconosciuto che il contribuente può regolare i propri affari sulla base di opzioni meno impegnative sul fronte fiscale[\[5\]](#), nel senso che può agire secondo liberi schemi d'azione ai quali l'obbligazione tributaria deve conformarsi. Non è l'obbligo impositivo a poter condizionare la pianificazione d'impresa. Il difetto di precettività delle norme tributarie obbliga a conformare le conseguenze impositive alla sola forza economica dei fatti imputabili al contribuente, senza poterla



connettere a canoni standardizzati, a medie solo rappresentative di grandezze convenzionali

Per la citata dottrina<sup>[6]</sup>: *“Il contribuente che si dissocia dal canone identificante la normalità è (in base alla tesi sostenuta dall’Ufficio) un “deviante”, un “cane sciolto”, uno che “canta fuori dal coro” e che in qualche modo deve essere ricondotto nei binari predefiniti del “ciò che ci si aspetta da lui””*. Non può, quindi, non apparire anormale un’azione impositiva incentrata sul pseudo faro della normalità, ritenendo *“falsi”* i valori impositivi non omogenei con tale canone.

La prova del fondamento giuridico di tali argomenti deriva proprio dalle presunzioni di reddito che scaturiscono dalla speciale disciplina fiscale delle società di comodo. Se la verifica potesse liberamente raccordare l’obbligazione tributaria a modelli strategici, organizzativi e operativi rispondenti al virtuale canone della normalità, allora non vi sarebbe l’esigenza di sostenere con specifiche previsioni normative una potestà impositiva graduata su calcoli matematici, idealmente rappresentativi del modello della normalità, in alcuni ben circostanziati casi. Queste norme e correlati schemi presuntivi legali, sono invece indicativi del fatto che tali inferenze convenzionali sono lecite solo in casi eccezionali e tassativamente individuati dal Legislatore e non la spia casistica di un principio da assumere a regime.

Un conto è l’inesistenza o la simulazione del componente di reddito, altro è un costo realmente sostenuto, anche se non rispondente ai paradigmi del normale profitto. In tale ultimo caso si tassa solo una capacità contributiva inesistente e si connette la natura dell’obbligazione tributaria a quella di una prestazione confiscatoria e non di solidale partecipazione alla finanza sociale.

Anche il presupposto dell’inerenza non può più sussidiare l’antieconomicità, in quanto si tratterebbe di tornare ad arretrare l’inerenza alla sua versione storica di 150 anni fa (articolo 32 del primo Testo unico delle leggi tributarie in Italia n. 4021 del 24 agosto 1887, nel quale era dato testualmente rinvenire *“per la classe dei redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione”*, inteso come raccordo estremamente ristrettivo che consentiva di dedurre dalla ricchezza linda prodotta solo i componenti negativi che costituivano la reintegrazione delle forze economiche consumate dall’imprenditore, sino a incorporarsi in maniera quasi fisica al prodotto<sup>[7]</sup>). Tale visione causale può dirsi ora del tutto archiviata a favore di uno scrutinio che si traduce in una verifica di causalità solo qualitativa con le generali dinamiche imprenditoriali, senza la possibilità di accettare la congruità della spesa, a meno che non sia rinvenibile una macroscopica sproporzione tra l’ammontare del costo e l’effetto da esso generato sullo svolgimento generale dell’attività d’impresa.

Relativamente al principio dell’inerenza si deve considerare come la Cassazione abbia ora preso atto come il Legislatore, con le Riforme fiscali del 1971 e del 1986, abbia individuato il fondamento causale del diritto di deduzione fiscale del costo al suo solo ricongiungimento qualitativo con l’attività d’impresa, escludendo il condizionamento del parametro utilitaristico – quantitativo. Assumono rilievo le condizioni specifiche di mercato in cui opera l’imprenditore, le quali forniscono gli strumenti utili per valutare se una data spesa prospetti o meno un raccordo causale con le dinamiche imprenditoriali<sup>[8]</sup>. Sono solo le dinamiche operative a



coordinare il primato valutativo sull'inerenza di un costo da intendere non come rigoroso nesso di causa – effetto con i ricavi, ma come raccordo causale con i bisogni e le convenienze dell'impresa, senza la predeterminazione di necessari imponibili fiscali. Anche, come sostiene Lupi, solo motivi di opportunità commerciale, di immagine, di correlazione soggettiva con gli utenti dei servizi e beni venduti, possono indurre l'operatore economico a non esercitare un diritto che magari formalmente potrebbe venire azionato in quanto supportato da diritti astrattamente nascenti dal codice civile. Ma trattasi di schemi di rivalsa che partecipano della sua libera azione d'impresa e che, in assenza di condotte simulatorie, vanno intesi come insindacabili dall'Amministrazione finanziaria.

### **Il rischio della doppia imposizione fiscale**

Il tema delle perdite su crediti coinvolge anche il principio costituzionalmente orientate del divieto della doppia tassazione che l'articolo 163, Tuir preclude anche nei confronti di soggetti diversi, partecipando esso delle inderogabili prerogative dell'obbligazione tributaria come esse congiuntamente derivano dall'unione degli articoli 41 e 53, Costituzione che non ammettono alcuna imposta di tipo confiscatorio.

Per la dottrina che più si è occupata dello specifico tema<sup>[9]</sup> il “divieto della doppia imposizione”, più che ricavarsi dalla espressa disposizione normativa (articolo 8, comma 3, lettera b), R.D. 4021/1877, articolo 7, D.P.R. 645/1958 e articolo 67, D.P.R. 600/1973 conclusivamente trasfuso nell'articolo 163, Tuir) costituisce esso principio immanente al sistema tributario. Esso assolve ad almeno 2 funzioni:

1. da un lato, nell'ambito dell'interpretazione delle norme tributarie ove coordina l'opera ermeneutica, obbligando a ripudiare ogni coordinamento esegetico che intenti di giustificare una qualsiasi manifestazione di doppia imposizione (indipendentemente dal suo paradigma giuridico o economico);
2. dall'altro nell'ambito dell'imposizione sostanziale, quale custode di un obbligo impositivo che non alteri il costituzionale bilanciamento tra ricchezza privata e risorsa pubblica.

Per chiara dottrina<sup>[10]</sup> il divieto della doppia imposizione non si contrassegna alla stregua di un principio generale dei vari tipi di reddito, ma come fondamentale “*norma di orientamento costituzionale*”, mai raggiungibile nella conformazione strutturale dell'obbligazione tributaria. In altri termini trattasi di principio che partecipa con nesso diretto dei fondamenti costituzionali dell'obbligazione tributaria e la sua violazione genera distorsioni proprio nella struttura costituzionale del diritto fiscale.

Non trattasi di un generico principio tributario che si raccorda con la fase di attuazione del tributo, ma di un principio che concorre in modo diretto alla struttura costituzionalmente indisponibile dell'obbligazione tributaria, per cui la trasgressione della portata di tale principio



rende l'obbligo impositivo declinato in modo non coerente con i presidi di rango costituzionale. In altri termini lo rende *contra* Costituzione.

Per la citata dottrina accademica il privilegio gerarchico di tale principio in questione deriva dalla necessità che la ricchezza insita in un qualsiasi fatto economico non abbia da commutarsi in modo confiscatorio in risorsa pubblica, interdicendo all'economia privata che l'ha generata il mantenimento di quella parte di essa che le consente di reiterare e rafforzare l'iniziativa individuale. Il doppio prelievo sia nei confronti del medesimo soggetto sia nei confronti di soggetti diversi trasforma la ricchezza privata in una confiscatoria ricchezza pubblica, in trasgressione dell'articolo 41, Costituzione che invece presidia e tutela l'iniziativa privata.

È di fondamentale importanza il perseguitamento del necessario bilanciamento della diversità degli interessi pubblici e privati che si intersecano nella conformazione della c.d. *“giusta obbligazione tributaria”* in maniera da declinarla in modo strutturalmente coerente con i complessivi principi costituzionali che la presidiano.

Proprio per la necessaria osservanza di tale principio, si rende imprescindibile valutare gli effetti della ripresa fiscale di una perdita di un credito congiunto a un autentico fatto d'impresa (e, quindi, non confondibile con un atto di godimento personale dell'imprenditore), dal momento che essa genera la sopravvenienza attiva tassabile in regime d'impresa nei confronti dell'imprenditore debitore. Se a fronte di tale sopravvenienza attiva si ricongiungesse anche la ripresa fiscale della perdita, nel caso che *ab origine* si tratti di autentico atto commerciale, viene a generarsi proprio la doppia tassazione che l'articolo 163, Tuir vieta a presidio dei principi costituzionali sopra rappresentati. Anche per tale fondamentale ragione il giudizio sull'inerenza della perdita del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria andrebbe limitato alla verifica di circoscritti fondamenti causali, quali la mera liberalità, la simulazione dell'atto di godimento personale, l'assoluta totale estraneità della rinuncia o della prescrizione del credito da ogni logica d'impresa, senza la pretesa di correlare il giudizio sull'inerenza dell'estinzione del titolo giuridico sotteso al credito, alla mancanza di autentiche sinergie con le dinamiche imprenditoriali di mercato, valutate in unione con le rigorose regole di logica operativa ispirate al massimo profitto.

## Aspetti pratico-operativi

In molte circostanze nei pvc è dato testualmente rinvenire: *“in assenza di procedure concorsuali ciò a cui bisogna tendere è la probabilità di poter recuperare il credito in tutto o in parte. Infatti non si può parlare di certezza assoluta sino a quando esiste una se pur piccola probabilità di recuperare il credito”*. Per gli estensori di tale passo, quindi, anche di fronte a una insignificante probabilità di recuperare il credito, si deve continuare a sostenere ingenti e antieconomiche spese di recupero del medesimo, allo scopo di pervenire a una condizione di (inesistente) certezza assoluta in ordine alla inesigibilità del credito. L'asserzione sopra riportata o frasi



simili molte volte presenti negli avvisi di accertamento trascurano persino quanto rappresentato nella circolare n. 26/E/2013 per la quale testualmente: “*Un elemento di prova sicuramente utile può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell'impossibilità di adempiere per un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive. Al riguardo, possono essere tenute in considerazioni le lettere di legali incaricati della riscossione del credito (cfr. Cassazione, sentenza n. 3862 del 16 marzo 2001)*”.

Insigni giuristi sono concordi nel raccordare il giudizio valutativo del probabilismo a un concetto di certezza meramente convenzionale e negli avvisi di accertamento è dato talora testualmente rinvenire: “*L'Amministrazione finanziaria ha sempre valutato gli elementi di certezza e precisione richiesti dalla norma in modo rigoroso e restrittivo, escludendo ogni elemento presuntivo, poiché se la valutazione delle perdite potesse avvenire su base estimativa e presuntiva, verrebbe attribuita al contribuente una discrezionalità che la legge non consente*”.

Escludere, come ritiene di fare l'estensore erariale della frase sopra riportata, da uno scrutinio necessariamente valutativo, il valore dimostrativo delle presunzioni secondo il loro paradigma di inferenze logiche tra fatti noti e fatti indotti, sul piano del diritto significa solo confondere la diversità dei presupposti alla base dell'accertamento di un fatto materiale di gestione (la cessione di un bene, la liquidazione di un salario) rispetto alla probabilità di manifestazione di un evento[\[11\]](#).

In molte occasioni negli avvisi di accertamento a supporto dell'indeducibilità delle perdite su crediti si rinvengono solo frasi di mero stile, unicamente volte a fare in qualche modo ostruzione al lecito diritto di deduzione fiscale delle medesime, del tutto antitetiche agli scrutini giuridici proposti dalla dottrina sopra rappresentata e che ben possono costituire nei ricorsi autentici baluardi di diritto alla cortina fumogena sollevata dall'Amministrazione finanziaria.

## Conclusioni

Il tema fiscale delle perdite su crediti costituisce l'emblema del malessere della legislazione fiscale in Italia, dal momento che ogni volta che il dato legislativo richiede una qualche componente valutativa soggettiva, essa viene sempre intesa dall'Agenzia delle entrate nel senso più ristrettivo possibile, sino ad annullarne la *ratio* (proprio come appare esser la risposta a interpello qui commentata). Un conto è avversare comportamenti realmente pregiudizievoli dei diritti erariali dei contribuenti ed altro è ingerirsi nella portata del dato di legge sino a renderlo *quam non esset*

Non possono non venire a mente le parole del prof. Lupi[\[12\]](#) per il quale testualmente: “*La ricchezza non registrata*” (l'unica vera ricchezza che presta autentica antitesi ai canoni costituzionali della capacità contributiva in quanto sinonima della vera evasione), qualora



durante la verifica non venga rinvenuti nulla di anomalo, di evaso, non essendosi riscontrate evidenze di sorta in ordine all'occultamento di ricavi, allora i rilievi vengono concentrati sul regime giuridico della ricchezza palese, quella registrata, agevolmente scrutinabile, con canoni esegetici (*"litanie interpretative"* per Lupi) solo idonei a generare basi imponibili esistenti unicamente nell' immaginario, che nessuno ha mai prodotto, ma che rischiano, non di debellare il pregiudizio sociale dell'evasione, ma la base produttiva del Paese.

In fondo (sempre testualmente per il Lupi) le contestazioni di diritto (soprattutto se trattasi del diritto tributario italiano) possono sempre essere fondate su astratti e immancabili materiali normativi, cortine fumogene che magari un qualche fondamento riescono anche ad averlo, e su litanie interpretative che, proprio perché connesse a scenari giuridici martoriati da frequentissimi scoordinamenti legislativi, sentenze improvvise e pubblicistica di ogni livello, riescono a trovare, in un qualche modo, un qualche supporto e la prospettiva di un successo giudiziario, che proprio a causa di un diritto tributario di tale genere, si presta a essere sempre ipotizzabile.

Tuttavia, non si deve omettere di considerare che l'autentica vocazione del diritto non è mai ispirata a ragioni di servizio, ma solo a presidiare il giusto dovere contributivo.

[1] R. Lupi, *"Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti"*, in Rassegna tributaria n. 5/1987.

[2] P. Calamandrei, *"Verità e verosimiglianza nel processo civile"* in Studi sul processo civile, Padova, 1957.

[3] P. Seraceno, *"Le decisioni sul fatto incerto nel processo penale"* Padova, 1940.

[4] R. Lupi, *"Evasione fiscale, paradiso e inferno"*, Milano, 2008.

[5] Si veda in tal senso M. Beghin, *"Agevolazioni, Componenti reddituali fuori mercato ed evasione fiscale"*, in Corriere tributario n. 3/2009.

[6] M. Beghin, *"Le prestazioni di servizi gratuite e la presunzione semplice di evasione fiscale tra "normalità economica" e "contribuenti replicanti"*, in Rivista di diritto tributario n. 4/2008.

[7] O. Quarta, *"Commento alla legge sulla imposta di ricchezza mobile"*, volume II, Milano, 1920.

[8] Cassazione n. 450/2018, n. 3170/2018, n. 12738/2018, n. 18904/2018 e n. 28692/2019.

[9] M. C. Fregni, *"Appunti in tema di doppia imposizione"* in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1993, N. Lanteri, *"L'atto di accertamento e il divieto di doppia imposizione"* in Diritto e pratica tributaria, 1985, E. Marello, *"Il divieto di doppia imposizione come principio*



*generale del sistema tributario*" in Giurisprudenza costituzionale, 1997.

[10] G. Falsitta, "Istituzioni di diritto tributario – Parte generale", Padova.

[11] Si rinvia a R. Lupi, "Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti" *op. cit.*

[12] "Parlare senza dire nulla" in Dialoghi tributari n. 3/2012.

***Si segnala che l'articolo è tratto da "[Il reddito di impresa](#)".***



## CASI OPERATIVI

### ***Reverse charge in caso di noli a caldo***

di Euroconference Centro Studi Tributari

**GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE**  
Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti  
[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)



Alfa Srl ha sottoscritto un contratto con Beta Srl per il noleggio di un escavatore per effettuare degli sbancamenti di terreno, prodromici alla realizzazione di un fabbricato, realizzazione per la quale Alfa Srl ha un contratto di appalto verso Delta Spa; Beta fornisce l'escavatore con un operaio specializzato che lo utilizza.

Le parti concordano un corrispettivo commisurato alle ore di utilizzo del mezzo con il relativo operatore, senza tenere conto del risultato.

Beta Srl deve fatturare con applicazione dell'inversione contabile?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...](#)



**FiscoPratico**



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### Portale Enea 2024

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

## Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Con decorrenza dallo scorso **26.1.2024** è attivo il **portale Enea 2024**, dal quale è possibile compilare e inviare la Comunicazione con indicazione dei **dati degli interventi di risparmio energetico, recupero del patrimonio edilizio e bonus mobili**, con data di **fine lavori** a partire **dall'1.1.2024**.

Si ricorda che, in linea generale, il termine fissato per l'invio dei dati relativi agli interventi con **impatto** in termini di **efficienza energetica** è fissato in **90 giorni dalla data di fine lavori**; si tratta, in sostanza, di interventi che comportano un **risparmio energetico** e/o l'utilizzo di **fonti rinnovabili di energia**, ivi compresi, appunto, gli **acquisti di elettrodomestici** per l'arredamento dell'immobile "ristrutturato".

Tuttavia, per gli **interventi chiusi nel 2024**, in coerenza con la tempistica dell'adeguamento del portale, l'Enea stessa ha fatto sapere che i **90 giorni** di tempo utili all'invio delle pratiche **decorrono dal 26.1.2024**, data di messa *online* del portale medesimo.

Pertanto, per gli interventi edilizi di eco bonus, bonus casa e bonus mobili, **ultimati dall'1.1.2024 al 26.1.2024**, l'invio della Comunicazione Enea deve essere effettuato **entro 90 giorni** decorrenti dallo scorso 26.1.2024, quindi **entro il 25.4.2024**. Invece, per gli interventi medesimi **ultimati dal 27.1.2024**, trova applicazione la regola ordinaria dei **90 giorni dalla data di fine lavori**.

**Le conseguenze dell'omessa** Comunicazione Enea **sono diverse** a seconda della tipologia dell'agevolazione fiscale che si intende sfruttare.

Per gli interventi di **riqualificazione energetica**, l'invio dei dati all'Enea rappresenta un **presupposto essenziale per beneficiare del bonus fiscale**.

Diversamente, per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** e per quelli rientranti nell'ambito del **bonus mobili**, la Comunicazione in esame, sebbene obbligatoria, **non è un presupposto indispensabile** per la fruizione del beneficio fiscale. L'omissione comporta al più l'applicazione di una **sanzione** in misura fissa e **mai il venir meno del diritto a fruire della**



detrazione.

L'omessa Comunicazione Enea entro i 90 giorni dalla fine lavori può essere **sanata**, evitando così la **perdita** della detrazione, attraverso l'istituto della **remissione in bonis**. Per poter accedere alla sanatoria è necessario che il contribuente:

- abbia i **requisiti sostanziali** richiesti dalle norme di riferimento;
- **effettui la comunicazione** Enea entro il termine di presentazione della **prima dichiarazione dei redditi utile**;
- versi contestualmente, tramite modello F24, l'importo della **sanzione di 250 euro**, senza possibilità di avvalersi della compensazione (codice tributo "8114").

La Comunicazione Enea può essere **rettificata** in caso di errori materiali commessi in fase di compilazione, oltre il termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori, ma **non oltre** quello di **presentazione della dichiarazione** dei redditi nella quale la **spesa** può essere **portata in detrazione**, mediante l'invio telematico della scheda che **annulla e sostituisce la precedente**.

Non è necessario rettificare la scheda inviata qualora:

- sia stato indicato un **soggetto diverso** da quello che **risulta intestatario delle fatture e dei bonifici** relativi alle spese agevolate;
- non sia stato indicato che **più soggetti** possono beneficiare della detrazione in esame.

In tali casi, infatti, è sufficiente che il contribuente dimostri di essere in **possesso dei documenti (fatture e bonifici)** che attestino il sostenimento dell'onere e la **misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto**.

Il portale Enea è raggiungibile all'indirizzo internet <https://bonusfiscali.enea.it/>.

Ai fini della compilazione e dell'invio della Comunicazione è necessario effettuare l'**accesso** mediante **Spid** oppure **Carta di Identità Elettronica**.



## AGEVOLAZIONI

### ***Il condominio non è un general contractor, ma un mandatario***

di Silvio Rivetti

Seminario di specializzazione

### **Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta**

[Scopri di più](#)

Alle numerose mansioni che l'amministratore di condominio è tenuto a svolgere, nell'ambito della gestione delle **operazioni edilizie di recupero ed efficientamento** degli edifici condominiali, a ben vedere è possibile aggiungere anche un'incombenza ulteriore: quella di prendere in affido i **lavori sulle parti private** dei condòmini, previo **loro apposito incarico**.

Ciò appare possibile nell'ambito di un **ordinario contratto di mandato** che, per legge, ha per oggetto l'obbligo di una **parte a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra**, come previsto dall'[articolo 1703 cod. civ.](#) Nel caso di specie, **il condominio** (nella persona del suo amministratore, che è già mandatario dei condòmini per regola generale) **non opera di certo come general contractor** – potendosi qualificare per tale, secondo i chiarimenti a pagina 11 della [circolare n. 23/E/2022](#), solo un soggetto economico, impresa o professionista, che, in qualità di **unico referente nei confronti dei committenti dei lavori**, gestisce su loro incarico i **rapporti con le imprese e con i professionisti** coinvolti nei lavori –; bensì, più semplicemente, come un **soggetto privato che**, già committente “in proprio” per i lavori su parti comuni, in forza di previo mandato da parte dei suoi condòmini e di apposita delibera, **opera ora sulla base di un ulteriore mandato** conferito da parte dei condòmini stessi, avente ad oggetto la separata, ma pur sempre connessa, **gestione dei lavori sui loro singoli appartamenti**.

Da un punto di vista civilistico, nulla pare impedire ai condòmini di incaricare l'amministratore di surrogarsi ad essi nel commissionare i lavori sulle loro abitazioni, alla luce del principio di **libertà contrattuale e di autonomia negoziale tra i soggetti privati**; e potendosi anzi dire che l'affidamento ad un unico soggetto della gestione dell'intera operazione edilizia, avente ad oggetto l'immobile nella sua unitarietà, comprensiva di parti comuni e di parti private (come tipicamente avviene negli interventi superbonus), risponde ad una **logica di obiettiva efficienza**. In questa prospettiva, l'amministratore di condominio può, in forza di specifici **incarichi che esulano dalla delibera assembleare**, legittimamente concordare, con le imprese esecutrici, le **modalità e le tempistiche degli interventi sulle parti private**, manifestando quella **volontà negoziale per conto e nell'interesse dei condòmini suoi mandanti**, i cui effetti si realizzano nella sfera giuridica di questi ultimi secondo schemi diversi, a seconda che il mandato sia stato **conferito con o senza rappresentanza** (ai sensi degli [articoli 1704 e 1705 cod. civ.](#)).



Si noti allora che, laddove i condòmini mandanti **non abbiano alcun rapporto giuridico diretto con le imprese** che eseguono i lavori sulle loro abitazioni, essendo siglati i relativi contratti d'appalto da parte dell'amministratore per conto dei condòmini e senza spendita del loro nome, il rapporto tra condòmino e condominio **può qualificarsi come mandato senza rappresentanza**, ai sensi dell'[articolo 1705, comma 2, cod. civ.](#) In questo contesto, è legittimo interrogarsi, sul piano fiscale, se possa dirsi corretta la fatturazione dei lavori superbonus **sulle singole abitazioni a favore del condominio**, con concessione dello sconto in fattura. A favore della risposta positiva, si noti che il condominio è, a tutti gli effetti, **l'unico committente dell'operazione**, da indicarsi in fattura, ai sensi dell'[articolo 21, comma 2, lettera f\), D.P.R. 633/1972](#); che la "finzione giuridica", ai fini Iva, nei **rapporti tra mandante, mandatario e terzo**, di cui al combinato disposto degli articoli 3, comma 3, e [articolo 13, comma 2, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#) – per cui il flusso di prestazioni intercorrente tra i **tre soggetti** è connotato da "medesima natura oggettiva e medesimo regime Iva" ([risoluzione n. 250/E/2002](#)) – **rende evidente che non vi è alterazione del regime Iva rilevante per l'operazione**, essendo neutrale il **ruolo del mandatario** nel caso di specie (per essere il condominio privo della qualifica di soggetto economico, tenuto a ribaltare la fatturazione al condòmino/mandante); e risolutiva del rapporto interno tra condominio/mandatario e condòmino/mandante la **diretta concessione dello sconto** da parte dell'impresa fornitrice.

Ora, all'atto dell'esercizio dell'opzione di sconto in fattura – che naturalmente andrà posta in essere da parte del singolo condòmino, in quanto riferita a crediti derivanti da spese su parti private – è possibile che il **controllo preventivo ex articolo 122-bis, D.L. 34/2020 intercetti l'operazione**, valutando anomala la non corrispondenza tra il **soggetto che effettua l'opzione e i dati esposti in fattura**: e, tuttavia, appaiono indiscutibili sia la sostanzialità dell'operazione edilizia, come effettuata a favore del condòmino possessore o detentore dell'immobile; sia il **sostenimento delle spese da parte di quest'ultimo**, risultando lo sconto concesso al condominio/mandatario in tutto e per tutto **equivalente allo sconto finanziario** che sarebbe stato concesso dall'impresa al condòmino/mandante. Se esiste, infatti, un debito, che il mandatario/primo debitore deve estinguere a **favore del terzo creditore**, surrogandosi al mandante/debitore finale (che lo dovrà mandare esente), allora lo sconto concesso dal creditore al primo debitore **vale tanto quanto quello concesso al mandante**: non risultando violato quel principio di base, espresso dalle [risposta a interpello n. 254/2021](#) e [risposta ad interpello n. 261/2021](#) (a proposito della fatturazione delle imprese al *general contractor* anziché al committente), per cui lo sconto in fattura **può essere pacificamente praticato** a favore di chi si occupi della gestione dei lavori, **anziché al contribuente committente**, a condizione che gli effetti complessivi dello sconto siano i medesimi di **quelli configurabili nell'ipotesi in cui i fornitori avessero direttamente effettuato lo sconto al committente beneficiario**. Nel caso in esame, poiché il condominio nulla ricarica in capo al singolo condòmino per il mandato concernente i lavori sulla sua abitazione, è indiscutibile che **concedere lo sconto al primo**, anziché al secondo, nulla modifica in punto legittima **spettanza del credito**, a fronte di lavori **effettivamente compiuti**.



## BILANCIO

# **A volte tornano: annunciato il ripristino (con modifiche) dell'esenzione Irpef per coltivatori diretti e lap**

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

## **Impresa agricola: disciplina civilistica e fiscale**

Scopri di più

In questi giorni, uno dei temi maggiormente dibattuti è quello rappresentato dall'eventualità di una **reintroduzione**, sebbene rivista, dell'**esenzione Irpef** per il **reddito dominicale e agrario** prodotto da **coltivatori diretti e lap**.

Tale norma era stata originariamente introdotta dall'[articolo 1, comma 44, L. 232/2016](#), con cui era previsto che "... i redditi dominicali e agrari, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, **iscritti nella previdenza agricola**".

Tale norma è stata nel tempo **prorogata** fino al **2023**, non trovando **più attuazione a decorrere** dal periodo di imposta **2024**; tuttavia, in ragione dell'evidente stato di crisi e difficoltà economica del settore primario, sfociata nelle proteste dilagate in tutta Europa, il Governo ha annunciato un **repentino passo indietro**, annunciando **la reintroduzione dell'esenzione**. La norma sarà reintrodotta a mezzo di una modifica, resasi necessaria per avere le necessarie coperture di Bilancio, e consistente nella sua **attuazione limitatamente** a un determinato tetto di reddito fondiario, individuato, stando ai *rumors*, in **10.000 euro**. A questo si aggiunge l'ulteriore previsione di un **abbattimento** del **50%** dell'Irpef per i redditi che si collocano **tra i 10.001 e i 15.000 euro**.

In altri termini, era prevista una **detassazione per i redditi prodotti** solamente dagli **imprenditori agricoli qualificati**, ovverosia i coltivatori diretti e gli **lap** che risultano anche regolarmente **iscritti alla previdenza agricola**.

Si ricorda che il **coltivatore diretto**, per il quale non è prevista una definizione univoca, può definirsi come colui che **esercita un'attività agricola**, ai sensi dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), direttamente e abitualmente e che, a tal fine, utilizza **il lavoro proprio o della sua famiglia**, e la cui forza lavorativa non sia inferiore a **un terzo di quella complessiva** richiesta dalla **normale conduzione del fondo**.



L'[articolo 1, D.Lgs. 99/2004](#), definisce, invece, lo **lap**, come colui che dedica alle attività agricole, di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#), direttamente o in qualità di socio di società, almeno **il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo** e che **ricava dalle attività medesime almeno il 50% de reddito globale da lavoro; percentuali ridotte al 25% nel caso in cui l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate** di cui all'articolo 17, Regolamento (CE) n. 1257/1999.

A questi soggetti, nel **2019** si sono aggiunti anche i **familiari coadiuvanti del coltivatore diretto**, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella **gestione assistenziale e previdenziale agricola**, quali coltivatori diretti, per effetto della previsione di cui all'[articolo 1, comma 705, L. 145/2018](#), per cui *“I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, **beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola** al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.”*.

Qualche considerazione deve essere dedicata per quanto concerne i **soci di società** che rispettino i requisiti professionali e assistenziali richiesti dalla norma.

In particolare, l'esenzione **spetta** nel caso in cui i **coltivatori diretti** e gli **lap**, regolarmente iscritti alla previdenza agricola, risultino **soci di una società semplice** esercitante attività agricola, poiché i redditi imputati per trasparenza sono **redditi fondiari**.

Nella differente ipotesi in cui i coltivatori diretti e gli lap, regolarmente iscritti alla previdenza agricola, siano **soci di società di persone**, nello specifico **Snc** e **Sas**, qualificate quali società agricole, ai sensi e per gli effetti di cui all'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), che abbiano **esercitato l'opzione prevista**, dall'[articolo 1, comma 1093, L. 296/2006](#), per la determinazione del **reddito** secondo le regole dell'[articolo 32, Tuir](#), la risposta è **negativa**.

In tale fattispecie, infatti, come confermato con la [circolare n. 9/E/2022](#), i redditi prodotti dalle società agricole, come previsto dall'[articolo 3, D.L. 213/2007](#), sono dei redditi di impresa, la cui determinazione avviene secondo le regole previste per i redditi fondiari, ma **non ne assumono parimenti la natura**.



## LA LENTE SULLA RIFORMA

### ***Cause di cessazione e decadenza dal concordato***

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

### **Riforma fiscale: accertamento e nuovo concordato biennale**

[Scopri di più](#)

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo, approvato dal Governo lo scorso 22.1.2024, in materia di accertamento e concordato preventivo biennale, si segnala che gli articoli 21 e 22 del citato decreto contengono, rispettivamente, **le cause di esclusione e di decadenza dal concordato**. Va subito evidenziato che, mentre **le cause di esclusione** hanno effetto a **partire dal periodo d'imposta in cui si verificano** e, come tali, non fanno venir meno gli effetti del concordato per gli altri periodi d'imposta, le cause di decadenza comportano la **cessazione degli effetti per entrambi i periodi d'imposta** oggetto di concordato.

Le cause di esclusione previste nell'articolo 21 sono solamente due: la **modifica dell'attività svolta** nel corso del biennio concordato (rispetto a quella esercitata nell'anno precedente il biennio stesso) e la **cessazione dell'attività**. In merito alla prima della due cause, la **motivazione è evidente**, nel senso che la proposta concordataria si è basata sullo **svolgimento di una determinata attività** che, se è successivamente modificata, **non è più rappresentativa della situazione del contribuente**. Sul punto, **due osservazioni sono opportune**: la prima, riguarda la precisazione contenuta nella stessa norma, secondo cui la causa di cessazione non si produce nell'ipotesi in cui la **nuova attività rientra nello stesso ISA di quella esercitata** nel periodo d'imposta antecedente al biennio concordato. In tal caso, infatti, i dati presi a base della proposta concordataria non hanno subito **particolari variazioni**, ragion per cui **gli effetti del concordato sono salvaguardati**. In secondo luogo, va evidenziato che se la modifica dell'attività svolta avviene nel **secondo periodo d'imposta concordato**, gli effetti del concordato stesso **rimangono inalterati per il primo periodo d'imposta** del biennio stesso.

Per quanto riguarda **le cause di decadenza**, per le quali, invece, **gli effetti travolgono entrambi i periodi d'imposta concordati**, l'articolo 22 contiene numerose fattispecie. La prima delle cause di decadenza riguarda la **sopravvenuta esistenza**, per effetto di accertamento nei periodi d'imposta concordati (o in quello precedente) di **attività non dichiarate**, o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un **importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati**, ovvero risultano **commesse altre violazioni di non lieve entità**. Mentre appare comprensibile la motivazione della decadenza, qualora l'accertamento riguardi il periodo d'imposta antecedente a quelli concordati, in quanto **trattasi dell'anno su cui si è basata la proposta del**



**Fisco**, la decadenza dal concordato, anche quando tale accertamento **riguardi uno dei periodi d'imposta** del biennio concordato, **pare eccessiva**. Il contribuente deve, comunque, **pagare le imposte sul reddito concordato e non su quello effettivo**, ma presumibilmente il legislatore intende punire il contribuente, in quanto i redditi effettivi dei periodi d'imposta concordati diverranno a loro volta **le basi di calcolo per le proposte dei bienni successivi**.

Le **altre ipotesi di decadenza** sono le seguenti:

- a seguito della modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, le informazioni ed i dati determinano una **differente quantificazione dei redditi** e del valore della produzione rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- nella dichiarazione dei redditi sono indicati dei **dati non corrispondenti a quelli comunicati** ai fini della proposta di concordato;
- **omessa presentazione della dichiarazione** in uno dei **tre periodi d'imposta antecedenti** al biennio concordato;
- **omesso versamento delle somme dovute sul reddito** concordato, a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'[articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973](#).

In merito a tale ultima causa di decadenza, va precisato che il contribuente **può avvalersi del ravvedimento operoso** per sanare eventuali omessi o ritardati versamenti delle imposte risultanti dai redditi concordati per il biennio. In tal modo, viene **evitata la comunicazione** di cui all'[articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973](#) e la conseguente decadenza, in presenza di **omesso versamento delle somme ivi indicate**.